

Gli Iscritti sono tenuti per legge ad assolvere all'obbligo di Formazione Professionale Continua (FPC). La formazione professionale infatti rappresenta uno strumento indispensabile per aggiornare, approfondire e specializzare le competenze professionali.

La Formazione Professionale Continua, prevista espressamente dall'Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, agevola il professionista nel mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l'erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.

**La vigente regolamentazione sulla FPC, prevede che:**

**i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano almeno 90 crediti verificabili nell'arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti verificabili per ciascun anno.** Almeno 9 crediti formativi devono maturarsi annualmente nelle seguenti materie: ordinamento, deontologia, compensi, organizzazione dello studio professionale, tecniche di mediazione e antiriciclaggio.

Sono previste delle riduzioni dei crediti per

**Gli iscritti che compiono 65 anni di età nel triennio in corso , dovranno acquisire 30 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 7 CFP annuali di cui 3 CFP, in materie obbligatorie quali deontologia, compensi, organizzazione dello studio, tecniche di mediazione e antiriciclaggio.**

L'Ordine territoriale favorisce lo svolgimento gratuito della formazione erogando un'ampia offerta formativa (con l'utilizzo di risorse proprie o eventualmente ottenibili da specifiche sovvenzioni per la formazione professionale da enti finanziatori) tramite la promozione ed organizzazione di attività, fornendo così ai professionisti maggiori occasioni e strumenti adeguati per l'aggiornamento mirato; la responsabilità del controllo nonché dei contenuti spetta all'Ordine territoriale.

Le attività formative valide ai fini dell'attribuzione dei crediti sono esclusivamente quelle derivanti dalle iniziative inserite nei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali ed inviati al Consiglio Nazionale per l'approvazione; all'Ordine territoriale spetta il controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto.

I Consigli degli Ordini valutano, ai fini disciplinari, il comportamento degli iscritti in materia di formazione professionale continua, ivi compresa l'inosservanza dell'obbligo formativo.